

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)  
PROT. n° 0003332

Roma, 17 marzo 2015

OGGETTO: D.P.R. 151/11, p.to 17.1.C dell'Allegato I  
Riservette settimanali di esplosivi ai sensi dell'art.324 del D.P.R. 128/59 presso una cava di quarzo.

Con riferimento alle note concernenti l'oggetto a margine citate, in linea con quanto in precedenza rappresentato in occasione di analoghi quesiti, questo Ufficio ritiene che la presenza di una riservetta di esplosivi per il consumo settimanale - disciplinata dalle norme di polizia delle miniere e delle cave del D.P.R. 128/59 - non renda la cava configurabile come stabilimento o impianto di cui al punto 17 dell'allegato I al D.P.R. 151/11.

**Parere della Direzione Regionale**

Si trasmette il quesito pervenuto dal Comando di Sondrio volto a chiarire l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di una riservetta di materiale esplodente di II e III categoria.

Considerato che il punto 17 dell'allegato al DPR 1/08/2011 n. 151 richiama il regolamento di esecuzione del TULPS di cui al RD 6/05/1940, n.635 e s.m.i. per quanto attiene la classificazione dei materiali esplosivi, si ritiene che la realizzazione della riservetta in premessa sia compresa tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto ufficio.

**Parere del Comando**

La Provincia di Sondrio - Settore pianificazione territoriale, energia e cave, ha convocato questo Comando, in sede di Conferenza di Servizi, per l'espressione del parere di competenza finalizzato alla realizzazione di una riservetta di materiale esplodente di II e III categoria con quantitativo massimo in deposito non superiore a 1000 kg. a settimana.

Il Comando pur nella limitatezza dei tempi utili per esaminare la documentazione, non esaustiva nel caso in esame, vista la delicatezza della materia in esame, ha partecipato alla Conferenza, e, ad una prima lettura del p.to 17. 1.c dell'allegato I al DPR 151 del 1 agosto 2011 ha dibattuto sull'assoggettabilità del deposito in oggetto per quanto concerne il controllo dei Vigili del Fuoco.

Recentemente la ditta ha fatto pervenire a questo Comando una nota datata 22/09/2014 che si allega alla presente, nella quale, evidenzia taluni aspetti che non farebbero ricadere la riservetta in oggetto al p.to 17 dell'allegato I al DPR 151/2011.

Se leggiamo testualmente il p.to 17 di cui sopra, riporta: *"Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e s.m.i."*

L'Allegato A del regio decreto ricomprende le categorie II e III di materiale esplodente in oggetto, mentre l'Allegato B, al Capitolo X - sicurezza contro gli incendi riporta<sup>1</sup>:

*"1 - Sono depositi sotterranei quelli costituiti in gallerie e camere in muratura ricoperte da terreno di riporto o scavate in roccia e non comunicanti con cantieri minerari. Le riservette interne di miniere e cave, costituite in sotterranei e comunicanti con cantieri minerari, non sono classificate depositi ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U.L.P.S., ma sono assoggettate alla disciplina di cui al successivo n. 6), purché siano osservate, oltre alle norme del regolamento di polizia mineraria, tutte le disposizioni vigenti per la sicurezza dei depositi di esplosivi"*.

All'articolo 6 si legge: *"L'installazione e l'esercizio delle riservette interne di miniere e cave sono soggetti ad autorizzazione dell'ingegnere capo del distretto minerario, rilasciate in conformità delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, del relativo regolamento di esecuzione nonché del regolamento di polizia mineraria. Gli atti autorizzativi dell'installazione e dell'esercizio delle riservette devono, a cura dell'ingegnere capo del distretto minerario, essere comunicati al prefetto della provincia competente per territorio."*

In tutto ciò, entra in gioco il DPR 9 aprile 1959, n. 128 - Norme di polizia delle miniere e delle cave, che, al Titolo I - Disposizioni generali - Capo I - Campo di applicazione, recita:

*"Art. 1. - Le norme di polizia delle miniere e delle cave provvedono a tutelare la sicurezza e lo salute dei lavoratori, ad assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attività di preminente interesse generale ed a garantire il buon governo dei giacimenti minerari in quanto appartenenti al patrimonio dello Stato."*

<sup>1</sup> In realtà è riportato al capitolo IV al paragrafo "Depositi sotterranei o interrati". N.d.R.

*Nulla è innovato circa la competenza del Ministero dell'interno in materia di tutela della pubblica incolumità ai sensi del T.U.L.P.S, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (3), e del relativo regolamento di esecuzione 6 maggio 1940, numero 635."*

Al p.to 17 dell'allegato I al DPR 1515/2011<sup>2</sup> si rileva l'assoggettabilità di "stabilimenti ed impianti" che, non ricorre nel caso in esame trattandosi di una riserverta all'interno di una cava. Dalla lettura degli estratti normativi sopra riportati sembrerebbe che, per tali tipologie di deposito delle attività estrattive, non vi sia una competenza dei Vigili del Fuoco.

La perplessità deriva da quanto esplicitato nel TU 81/2008 all'allegato IV punto 4, misure contro l'incendi e l'esplosione che recita:

*4.3. Le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti o quelle che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio ad esclusione delle attività svolte dal Ministero della difesa per le quali lo stesso Ministero provvede ai controlli e all'attuazione di idonee misure a salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori in conformità ai provvedimenti specifici emanati in materia di prevenzione incendi.*

*4.4.1. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente punto o di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al preventivo parere di conformità sui progetti, da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco al quale dovrà essere richiesta la visita di controllo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni, secondo le procedure di cui all'art. 16 del D.lgs. 8 marzo 2006 n. 139.*

Per quanto sopra, le riserve settimanali di esplosivi, regolamentate dal DPR 128/1959, sembrerebbero, a parere di questo Comando, non assoggettabili al p.to 17.1.C dell'allegato I al DPR 151/2011, ma, i dubbi permangono circa i valori di soglia di cui al p.to 4.3 dell'allegato IV al TU 81/2008 e s.m.i. che non sono definiti.

Si rimane in attesa di determinazioni in merito da parte di codesta Direzione Regionale.

---

<sup>2</sup> Leggasi 151/2011. N.d.R.